

Cassazione Penale – (esercizio abusivo professioni: balbuzie e depressione nel novero delle patologie)



§ - configura l'esercizio abusivo della professione, non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata categoria professionale, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato.

La Cassazione, anche attraverso il riferimento al citato principio giurisprudenziale, ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato inizialmente assolto dal Tribunale di Taranto e successivamente condannato in appello per esercizio abusivo della professione di medico psichiatra, oppure di psicologo, psicoterapeuta, e psicoanalista pur se sprovvisto dell'apposita abilitazione dello Stato e finanche di laurea valida in Italia.

La Suprema Corte, ricostruendo le sostanziali differenze tra i profili dello psicologo e del sociologo, ha posto fine ad una complessa vicenda in cui, tra gli altri aspetti, uno degli assunti difensivi dell'imputato e che egli non avrebbe agito come medico, bensì come "sociologo clinico specializzato in socioanalisi", branca specialistica della sociologia e non sarebbe intervenuto su malattie escludendo che la balbuzie e la depressione dovessero qualificarsi come tali.

[avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale – Sez. VI; Sent. n. 23843 del 31.05.2013